



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON CONTESTABILE IN GIUDIZIO LA PRESCRIZIONE DEI
CREDITI TRIBUTARI PER I QUALI SI È ADERITO ALLA
“ROTTAMAZIONE”**

- Sentenza del 03/11/2025, n. 47 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano

Composizione

- Pres. Marinaro
- Rel. Marinaro

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 522 CONDONO FISCALE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

Definizione agevolata dei carichi pendenti - Istanza di adesione – Avvenuta presentazione - Contestazione in giudizio dell'avvenuta prescrizione dei crediti tributari – Ammissibilità - Esclusione.

Massima

L'avvenuta presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 22/10/2016, n. 193 (c.d. “rottamazione delle cartelle”) e al d.l. n. 23/10/2018, n. 119 (c.d. “rottamazione-ter”) preclude al contribuente la possibilità di contestare in giudizio l'avvenuta prescrizione dei crediti tributari per i quali abbia aderito alla definizione agevolata.

Rif. Normativi

- D.L. 22/10/2016, n. 193, art. 6
- L. 01/12/2016, n. 225
- D.L. 23/10/2018, n. 119
- L. 17/12/2018, n. 136

Conformità

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2025